

LEGGE DI BILANCIO 2 - CREDITO D'IMPOSTA PER ATTIVITA' DI RICERCA E SVILUPPO E SUPERDEDUZIONE DEI COSTI DI RICERCA E SVILUPPO

La legge di bilancio 2022 proroga il credito d'imposta per le attività di ricerca e sviluppo, di innovazione tecnologica e di design ed ideazione estetica e introduce, in sostituzione del patent box, una deduzione del 110% dei costi di ricerca e sviluppo relativi al software, ai brevetti industriali e ai disegni e modelli.

1. Credito d'imposta per attività di ricerca e sviluppo, di innovazione tecnologica, di design e ideazione estetica.

Viene prorogato il credito d'imposta per investimenti in ricerca e sviluppo, in transizione ecologica, in innovazione tecnologica 4.0 e in altre attività innovative (L. 30 dicembre 2021, n. 234, art.1, co. 45), ferma restando la disciplina di base dell'agevolazione (L. 27 dicembre 2019, n. 160), che qui di seguito si riassume.

1. 1. Credito d'imposta per attività di ricerca e sviluppo

Sono ammesse al credito d'imposta le seguenti attività di ricerca e sviluppo (D.M. 26 maggio 2020):

- a) ricerca fondamentale: lavori sperimentali o teorici per acquisire nuove conoscenze in campo scientifico o tecnologico, attraverso l'analisi dei fenomeni fisici e naturali. Il risultato di tali attività è rappresentato con schemi, diagrammi esplicativi o teorie interpretative;
- b) ricerca industriale: lavori originali intrapresi per individuare i possibili utilizzi o applicazioni delle nuove conoscenze derivanti da un'attività di ricerca fondamentale o per trovare nuove soluzioni per raggiungere un obiettivo pratico predeterminato. Il risultato di tali attività è rappresentato da un modello di prova sperimentale, senza l'obiettivo di rappresentare il prodotto o il processo nel suo stato finale;
- c) sviluppo sperimentale: lavori sistematici svolti per acquisire ulteriori conoscenze e raccogliere le informazioni tecniche necessarie per realizzare nuovi prodotti o processi di produzione o migliorare in modo significativo quelli esistenti, apportando modifiche che hanno il carattere della novità. Il risultato di tali attività è rappresentato da prototipi o impianti pilota;

Nell'ambito delle suindicate attività, rientrano nella base di calcolo del credito d'imposta:

- d) le spese relative a ricercatori e tecnici titolari di rapporto di lavoro dipendente o autonomo o altro rapporto diverso da quello dipendente per le ore o giornate impiegate in tali attività. Per le prestazioni rese da *amministratori* o soci di società o enti, le spese ammissibili non possono eccedere il 50% del loro compenso fisso ordinario annuo; è inoltre necessario corrispondere l'intero importo nel periodo agevolato e produrre una dichiarazione del legale rappresentante che attesti partecipazione di tali soggetti alle attività e la congruità del compenso. Si applica una maggiorazione al 150% alle spese per soggetti di età non superiore a 35 anni, al primo impiego, in possesso di una laurea in design o altri titoli equiparabili, assunti con contratto di lavoro a tempo indeterminato e impiegati esclusivamente in tali attività;
- e) le quote di ammortamento dei beni materiali mobili e dei software nella misura e per il periodo di utilizzo per l'attività di ricerca e sviluppo e nel limite massimo complessivo del 30% delle spese del personale indicate alla lettera a);
- f) le spese relative a contratti di ricerca (non con società del gruppo) maggiorate del 50% se commissionate a università ed istituti di ricerca;
- g) le quote d'ammortamento relative all'acquisto di privative industriali (es. brevetti) relative ad un'invenzione industriale o biotecnologica, a una topografia di prodotto a semiconduttori o a una nuova varietà vegetale nel limite massimo complessivo di euro 1.000.000;
- h) le spese per servizi di consulenza (purché non da parte di soggetti residenti in Paesi *black list*) inerenti alle attività di ricerca e sviluppo ammesse al credito d'imposta, nel limite massimo del 20% delle spese di cui alle lett. a e c (senza tenere conto delle maggiorazioni ivi previste);

- i) le spese per materiali e forniture impiegati nei progetti di ricerca e sviluppo ammessi al credito d'imposta, nel limite massimo del 30% delle spese di personale indicate alle lett. a) o, in caso di ricerca esternalizzata, delle spese per contratti di ricerca di cui alla lett. c.

Il credito d'imposta è riconosciuto:

- fino al periodo d'imposta in corso al 31.12.2022, in misura pari al 20% dei costi (al netto delle altre sovvenzioni o dei contributi a qualunque titolo ricevuti), con un limite massimo di 4 milioni di euro;
- dal periodo d'imposta successivo al 31.12.2022 e fino a quello in corso al 31.12.2031, in misura pari al 10%, nel limite massimo annuale di 5 milioni.

Il limite massimo del credito d'imposta deve essere ragguagliato ad anno in caso di periodo d'imposta di durata inferiore o superiore a 12 mesi.

1.2. Credito d'imposta per l'innovazione tecnologica

Sono considerate attività di innovazione tecnologica le attività, diverse da quelle di ricerca e sviluppo sopra esposte, finalizzate alla realizzazione di prodotti o processi di produzione nuovi o sostanzialmente migliorati, in base alle caratteristiche tecnologiche, alle prestazioni, all'eco-compatibilità, all'ergonomia oppure ad altri elementi sostanziali rilevanti nei diversi settori produttivi. Sono esclusi: le attività svolte per apportare modifiche o migliorie minori ai prodotti e ai processi già applicati dall'impresa; la soluzione di problemi tecnici o l'eliminazione di difetti di fabbricazione dei prodotti; l'adeguamento o personalizzazione dei prodotti o dei processi; il controllo di qualità e in generale l'adeguamento di processi e prodotti a specifici obblighi previsti dalle norme in materia di sicurezza, salute ambiente. In ogni caso, le attività devono comprendere solo i lavori svolti nelle fasi precompetitive legate alla progettazione, realizzazione e introduzione delle innovazioni tecnologiche fino ai lavori concernenti le fasi di test e valutazione dei prototipi o delle installazioni pilota.

Le spese rilevanti sono sostanzialmente analoghe a quelle indicate per l'attività di ricerca e sviluppo, con l'assenza della categoria di spesa indicata al § 1, lett. d).

Il credito d'imposta è riconosciuto:

- fino al periodo d'imposta in corso al 31.12.2023, in misura pari al 10%, nel limite massimo di 2 milioni;
- dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.12.2023 e fino a quello in corso al 31.12.2025, in misura pari al 5%, nel limite massimo annuale di 2 milioni.

In caso di attività di innovazione tecnologica finalizzate alla realizzazione di prodotti o processi di produzione nuovi o sostanzialmente migliorati per il raggiungimento di un obiettivo di transizione ecologica o di innovazione digitale 4.0, il credito è riconosciuto:

- fino al periodo d'imposta in corso al 31.12.2022, in misura pari al 15%, con un limite massimo di 2 milioni;
- per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.12.2022, in misura pari al 10%, con un limite massimo di 4 milioni;
- dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.12.2023 e fino a quello in corso al 31.12.2025, in misura pari 5%, con un limite massimo annuale di 4 milioni.

1.3. Credito d'imposta per il design e l'ideazione estetica

Sono ammesse al credito d'imposta le attività di design e ideazione estetica svolte dalle imprese operanti nei settori tessile e moda, calzaturiero, dell'occhialeria, orafo, del mobile e dell'arredo e della ceramica, per la concezione e realizzazione dei nuovi prodotti e campionari. Sono finalizzate a innovare, in modo significativo, i prodotti dell'impresa (compresi i componenti di prodotti complessi, imballaggi, presentazioni, simboli grafici e caratteri tipografici) sul piano della forma e di altri elementi non tecnici o funzionali (es. caratteristiche delle linee, dei contorni, dei colori, della struttura superficiale, degli ornamenti). Le attività devono riguardare solo la fase precompetitiva che termina con la realizzazione dei campionari non destinati alla vendita.

Le spese rilevanti sono sostanzialmente analoghe a quelle indicate per l'attività di ricerca e sviluppo, con l'assenza della categoria di spesa indicate al § 1.1, lett. d).

Il credito d'imposta è riconosciuto:

- fino al periodo d'imposta in corso al 31.12.2023, in misura pari al 10%, nel limite massimo di 2 milioni;
- dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.12.2023 e fino a quello in corso al 31.12.2025, in misura pari al 5%, nel limite massimo annuale di 2 milioni.

1.4. Modalità di utilizzo e caratteristiche del credito d'imposta

Il credito d'imposta, che costituisce un contributo in conto esercizio da imputare alla voce A5) del conto economico:

- può essere utilizzato esclusivamente in compensazione, mediante il modello F24, in tre quote annuali di pari importo a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello di maturazione;
- non è imponibile ai fini Ires, Irpef e Irap;
- è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che i benefici complessivi, tenuto conto anche della sua non imponibilità, non siano superiori al costo sostenuto.

1.5. Obblighi documentali

Le imprese beneficiarie sono tenute a redigere e conservare una relazione tecnica asseverata, predisposta dal responsabile aziendale delle attività ammissibili o dal responsabile del singolo progetto e controfirmata dal rappresentante legale dell'impresa, che illustri le finalità, i contenuti e i risultati delle attività di ricerca e sviluppo svolte in ciascun periodo d'imposta in relazione ai progetti in corso di realizzazione.

L'effettivo sostenimento delle spese ammissibili e la corrispondenza delle stesse alla documentazione contabile predisposta dall'impresa devono risultare da apposita certificazione rilasciata dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti o, in assenza dell'obbligo, da un revisore dei conti o da una società di revisione legale; le imprese non obbligate alla revisione legale dei conti beneficiano di un ulteriore credito di imposta di importo pari al costo della certificazione contabile, entro il limite massimo di euro 5.000.

Infine, le imprese devono effettuare una comunicazione, a scopo puramente informativo, al Ministero dello Sviluppo economico.

2. La sostituzione del *patent box* con la super deduzione dei costi di ricerca e sviluppo

Il *patent box* viene abrogato e sostituito con una maggiore deduzione (ai fini delle imposte sui redditi e dell'Irap) del 110% dei costi di ricerca e sviluppo sostenuti dalle imprese in relazione ai seguenti beni immateriali utilizzati nei processi aziendali in modo diretto o indiretto (art. 6, DL 21 ottobre 2021 n. 146, conv. L. 17 dicembre 2021 n. 215 e modificato dall'art.1, co.10, L. 234/2021):

- software protetto da copyright;
- brevetti industriali;
- disegni e modelli.

La maggiorazione si aggiunge alla ordinaria deducibilità del costo di ricerca e sviluppo speso a conto economico ed è cumulabile con il credito d'imposta ricerca e sviluppo di cui al paragrafo 1.

Le nuove disposizioni si applicano a condizione che i soggetti interessati:

- esercitino un'opzione irrevocabile della durata di cinque periodi d'imposta;
- svolgano le attività di ricerca e sviluppo, anche mediante contratti di ricerca stipulati con società diverse da quelle del gruppo ovvero con università o enti di ricerca e organismi equiparati, finalizzate alla creazione e allo sviluppo dei beni.

Qualora le spese agevolabili siano sostenute in uno o più periodi d'imposta in vista della creazione di una o più immobilizzazioni immateriali agevolate, il contribuente può fruire della maggiorazione del 110% di tali spese a decorrere dal periodo d'imposta in cui l'immobilizzazione immateriale ottiene un titolo di privativa industriale, risalendo fino all'ottavo periodo d'imposta precedente.

In relazione alla decorrenza:

- la super deduzione si applica alle opzioni esercitate con riguardo al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2021;
- restano valide le opzioni per il regime di *patent box* in relazione al periodo d'imposta 2020 (per il quinquennio 2020-2024), mentre sono precluse quelle relative al periodo d'imposta 2021 (per il quinquennio 2021-2025);
- i soggetti che hanno esercitato opzioni *patent box* afferenti ai periodi d'imposta antecedenti a quello in corso al 31 dicembre 2021, possono scegliere, in alternativa al regime opzionato, di aderire al nuovo regime agevolativo.

Un provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate stabilirà le disposizioni attuative della super deduzione, con particolare riferimento alla definizione puntuale dei beni rientranti nella disciplina e delle diverse tipologie di costi di ricerca e sviluppo agevolate, alle modalità di esercizio dell'opzione e all'idonea documentazione da predisporre.

10 gennaio 2022